



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 328 DEL 18/11/2024/Area Tecnica

N. 530 DEL 18/11/2024 REG. GEN.

*Servizio Acquedotto Fognature e
Pubblica Illuminazione*

OGGETTO: Controversia di cui alla sentenza n. 151/2023, emessa dal Giudice del Tribunale di Patti Sezione Civile, conclusiva del giudizio iscritto al n.2150/2016 R.G. - Presa d'atto sottoscrizione transazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

La Responsabile del procedimento

Premesso:

- **che** con sentenza n. 151/2023, in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G., il Giudice del Tribunale di Patti – Sezione Civile ha condannato il Comune di Longi:
 - ✓ al risarcimento in favore degli attori dei lavori descritti nella CTU;
 - ✓ ai costi dell'eventuale riesumazione delle salme;
 - ✓ alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. LA GALIA n.q. di difensore distrattario, che ha liquidato in € 264,00 per rimborso spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% e CPA;
 - ✓ al rimborso delle spese di CTU poste definitivamente a carico del Comune di Longi;
 - ✓ ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- **che** con delibera di **C.C. n.26 del 16 novembre 2023** avente ad oggetto *“Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per refusione delle spese di lite e di rimborso spese C.T.U., in adempimento alla sentenza n.151/2023 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G. intrapreso dai ricorrenti”* si è proceduto alla liquidazione, a **saldo**, del complessivo importo di **€ 7.096,29** che risulta così ripartito:
 - ✓ quanto ad **€ 6.336,09** per refusione delle spese di lite, comprensive di accessori come per legge, in favore dell'Avv. LA GALIA;
 - ✓ quanto ad **€ 760,20** per rimborso spese C.T.U.
- **che** con nota **prot. n.1200 del 09 febbraio 2024**, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco pro-tempore, è stato comunicato ai ricorrenti di essere giunti nella determinazione di destinargli un nuovo loculo idoneo ad accogliere i resti dei propri congiunti, ubicato nel settore I del Cimitero Comunale, in quanto il loculo ove risultano attualmente tumulati risulta posizionato su un terrazzamento le cui opere di contenimento consistono in un muro di sostegno che ha subito un abbassamento di circa 13,5 cm e sul quale non era, al momento, possibile intervenire. Nel contempo, è stato comunicato che il loculo, ove attualmente riposano i resti dei congiunti, una volta effettuata la riesumazione sarebbe rimasto nella disponibilità dell'Ente;
- **che** con nota, acquisita in data **14 febbraio 2024** al **n.1322** del protocollo generale dell'Ente, i Sigg.ri *Omissis* hanno ribadito di avere già personalmente suggerito ed individuato un loculo, già in concessione, che allo stato attuale accoglie i resti mortali dei propri nonni restando, tra l'altro, a carico dell'Ente:
 - ✓ ogni spesa per la riesumazione e la (ri)tumulazione delle salme presenti nei locali interessati dall'operazione;
 - ✓ la demolizione e ricostruzione del nuovo loculo che dovrà accogliere i resti mortali dei propri genitori;
 - ✓ la fornitura e la posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;
- **che** con nota **prot. n.2142 del 13 marzo 2024**, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco pro-tempore, è stato ribadito che la sentenza n.151/2023 nulla prevedeva in merito alla riesumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nel loculo individuato (nonni) né tantomeno per la (ri)tumulazione dei resti mortali dei propri genitori ma semplicemente la riesumazione degli stessi e, pertanto, la transazione poteva essere effettuata esclusivamente nei termini che seguono:
 - costi a Vs. carico per la riesumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nel loculo individuato (nonni);
 - sola riesumazione dei resti mortali dei propri genitori, restando a Vs. totale carico i costi relativi alla (ri)tumulazione dei resti;
 - demolizione e ricostruzione del nuovo loculo che dovrà accogliere i resti mortali dei genitori;
 - fornitura e posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;

- **che** con nota, acquisita in data **19 marzo 2024** al **n.2288** del protocollo generale dell'Ente, i sigg.ri *Omissis* hanno comunicato di accettare la transazione così come proposta con la nota prot. n.2142/2024;
- **che** con determina **n.367** del **25 luglio 2024** il Responsabile dell'Area Tecnica ha predisposto determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di demolizione del loculo n.2 del settore "D" a due elevazioni e successiva ricostruzione;
- **che** con verbale di gara, redatto in data **12 settembre 2024**, il Responsabile dell'Area Tecnica ha dato atto che non era pervenuta alcuna offerta, da parte degli operatori economici invitati, dichiarando, nel contempo, deserta la procedura di affidamento dei lavori;

Tenuto conto:

- **che** al fine di addivenire ad una immediata esecuzione di quanto disposto dal Giudice ed alla luce delle risultanze di gara, il Responsabile dell'Area Tecnica e l'Assessore ai Servizi Cimiteriali con nota **prot n.8608** del **26 settembre 2024**, hanno comunicato ai sigg.ri *Omissis* di essere giunti nella determinazione di volere transigere liquidandogli direttamente le somme previste nella sentenza n.151/2023 pari a complessive **€ 11.540,00** (€10.498,00 oltre IVA), giusto computo metrico allegato alla determina n.367 ed agli atti d'ufficio, i quali dovranno provvedere personalmente all'esecuzione dei lavori per così come dettagliati nella nota prot. n.2142/2024;
- **che** con nota, acquisita in data **27 settembre 2024** al **n.8645** del protocollo generale dell'Ente, i *Sigg.ri Omissis* hanno dichiarato di accettare la proposta transattiva formulata con la superiore nota prot. n.8608/2024, dichiarando che nulla avranno più a pretendere dall'Ente Comune di Longi per le causali di cui all'emarginata sentenza indicando, nel contempo, la persona delegata alla sottoscrizione della transazione ed alla riscossione, in nome e per conto loro esonerando l'Ente da ogni responsabilità per l'avvenuto pagamento;

Richiamato, a tal fine, l'art.1965 C.C. secondo il quale *la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro. Le reciproche concessioni possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti;*

Atteso:

- **che** la proposta transattiva formulata, è apparsa conforme all'interesse pubblico dell'Ente;
- **che** in data **14 novembre 2024** veniva sottoscritto dalle parti apposito atto di transazione;
- **che** la transazione, così come proposta, non comporta alcun onere a carico del Bilancio Comunale;

Dato Atto che, con il predetto atto di transazione, il Comune s'impegna, tra l'altro:

- a liquidare al Sg. *Omissis* n.q. di delegato, la somma di **€ 11.540,00 (Euro undicimilacinquecentoquaranta//00)**, così come disposto dalla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Civile, entro 30 giorni dal riconoscimento del debito in seno al Consiglio Comunale, a tacitazione di ogni pretesa, comunque, connessa o consequenziale alla controversia in oggetto;
- la sottoscrizione della presente transazione varrà da quietanza, ma solo con effetto decorrente dal momento dell'effettivo pagamento ed accredito delle somme transattive sul conto corrente bancario del *Sig. Omissis* n.q. di delegato;
- per l'effetto della transazione, le parti reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione della sentenza in questione e dichiarano di non avere più nulla a pretendere

l'una dall'altra per alcuna ragione, titolo, azione, comunque, ricollegabile ai fatti oggetto della suddetta controversia;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della sottoscrizione definitiva del predetto atto di transazione.

Visti:

- l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Comune di Longi con deliberazione di Giunta Municipale **n. 158 del 14 novembre 2008 e ss.mm.ii.**, esecutiva ai sensi di legge;
- il provvedimento **n.2 del 12 gennaio 2024**, con il quale il Vice Sindaco, tra l'altro, ha nominato il dipendente comunale Geom. Renato Carcione Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
- le leggi regionali 3.12.1991, n. 44; 11.12.1991, n. 48; 07.09.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ◆ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ◆ del provvedimento sindacale **n.2 del 12 gennaio 2024**.

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

- 1. Di dare atto che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Di prendere atto** della sottoscrizione dell'atto di transazione, con il quale il Comune s'impegna, tra l'altro a liquidare al Sg. *Omissis* n.q. di delegato, la somma di **€ 11.540,00 (Euro undicimilacinquecentoquaranta//00)**, così come disposto dalla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Civile, entro 30 giorni dal riconoscimento del debito in seno al Consiglio Comunale, a tacitazione di ogni pretesa, comunque, connessa o consequenziale alla controversia in oggetto.
- 3. Di dare atto, inoltre, che:**
 - la sottoscrizione della presente transazione varrà da quietanza, ma solo con effetto decorrente dal momento dell'effettivo pagamento ed accredito delle somme transattive sul conto corrente bancario del Sig. *Omissis* n.q. di delegato;
 - per l'effetto della transazione, le parti reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione della sentenza in questione e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcuna ragione, titolo, azione, comunque, ricollegabile ai fatti oggetto della suddetta controversia;
 - **che** la transazione, così come formulata e come previsto in premessa, ha comportato un'utilità per l'Ente;
 - **che** la transazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio Comunale.

4. **Di fare carico** alla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria affinché provveda, per quanto di competenza.
5. **Di dare atto**, infine:
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è la sottoscritta Lazzara Maria n.q. di Responsabile del Servizio Contenzioso;
 - **che** in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo **n.33/2013** recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si procederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione **Amministrazione Trasparente** – sottosezione di primo livello *“Provvedimenti”* – sottosezione di secondo livello *“Provvedimenti dirigenti”*.
6. **Di dare atto**, infine, che la presente determinazione:
- **diviene esecutiva** dal momento della sua sottoscrizione e dal momento dell'apposizione del visto di regolarità tecnica e contabile;
 - **va pubblicata:**
 - ✓ per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione *“Pubblicità notizia”* del sito istituzionale dell'Ente, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. n.22/2008 – art.18, come modificata dalla L.R. n.13/2022 – art.12, comma 24).

La Responsabile del Procedimento
F.to Maria Lazzara

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la superiore proposta di determinazione allegata al presente provvedimento, con la quale la responsabile del procedimento nonché del servizio, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.10/1991 e ss.mm.ii., ha proceduto all'istruttoria del procedimento di propria competenza ed indicato in oggetto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento nè in capo al Responsabile di Area;

Visti:

- l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Deliberazioni di G.C. n.158/2008 - n. 148/2009 - n. 228/2009), modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 27.11.2019, avente per oggetto *“Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. Approvazione nuovo organigramma e funzionigramma comunale”* e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29.04.2020 avente per oggetto *“Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e*

dei Servizi. – Integrazione articolo 8 (Il Responsabile di Area con funzioni dirigenziali nomina, revoca e durata)”;

- il provvedimento n. 2 del 12 gennaio 2024, con il quale il Vice Sindaco, tra l’altro, ha nominato lo scrivente Responsabile dell’Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
- le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ◆ dell’art. 183, comma 9° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ◆ del provvedimento sindacale n. 2 del 12 gennaio 2024.

DETERMINA

- 1. Di approvare** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- 2. Di disporre**, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n°50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione “Amministrazione trasparente”;
- 3. Di dare mandato** al responsabile preposto di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’atto integrale, pena nullità dell’atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18);
- 4. Di dare atto che** il presente provvedimento diventa esecutivo, così come previsto dall’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267, dalla data di apposizione del visto da parte di questo Responsabile.

**Il Responsabile
dell'Area Tecnica
Geom. Renato Carcione**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

renato carcione in data 18/11/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 680**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Acquedotto Fognature e Pubblica Illuminazione**

Oggetto: **Controversia di cui alla sentenza n. 151/2023, emessa dal Giudice del Tribunale di Patti Sezione Civile, conclusiva del giudizio iscritto al n.2150/2016 R.G. - Presa d'atto sottoscrizione transazione.**

Nr. adozione settore: **328** Nr. adozione generale: **530**

Data adozione: **18/11/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/11/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pidalà Gabriella

Area Amministrativa

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 19/11/2024 al 04/12/2024**

LONGI, 19/11/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA